

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

| | |
|------------------|---|
| (PA) MAUGERI | Presidente |
| (PA) PIRAINO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (PA) CARATOZZOLO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (PA) PORZIO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (PA) PLATANIA | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore CLAUDIO PORZIO

Seduta del 11/04/2024

FATTO

La ricorrente, con riferimento a un finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio stipulato il 21/06/2018 rimborsato anticipatamente nel 2022 in corrispondenza della rata n. 49 di complessive 120 - insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro per vedere accolta la richiesta di rimborso per oneri versati e non goduti (spese di istruttoria) per un importo di €647,62, oltre interessi dall'estinzione.

Nel merito, l'intermediario eccepisce che:

- le commissioni di istruttoria sono costi soggetti a maturazione immediata e non retrocedibili in sede di estinzione anticipata;
- numerosi Collegi territoriali hanno ritenuto tali commissioni non rimborsabili (*ex multis* Coll. di Bari n. 23526/19, Coll. di Napoli n. 21122/19, Coll. di Palermo n. 18811/19, Coll. di Milano n. 1209/18);
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/22 non è intervenuta sull'art. 6 bis, co. 3 lett. b) del DPR n. 180/1950 che rinvia alla Banca d'Italia l'individuazione dei costi rimborsabili in caso di estinzione anticipata;
- la Corte di Giustizia nel 2023 ha superato l'orientamento Lexitor;
- nel decreto Asset è stato previsto che per i contratti sottoscritti prima del 25/07/2021 in caso di estinzione anticipata sono oggetto di restituzione gli oneri



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- connessi alla durata del contratto (costi recurring);
- le commissioni richieste, peraltro, non sono neppure rimborsabili in base alle disposizioni di cui agli artt. 2033 e 2041-2042 c.c. che prevedono la causalità degli spostamenti patrimoniali. Infatti, la descrizione delle attività remunerate dalle commissioni di istruttoria rende evidente che non può essere attribuita alla banca alcuna responsabilità a titolo di indebito oggettivo;
 - la commissione in questione remunera: per € 510,80 le attività di “*acquisizione e analisi documentazione, istruzione pratica, liquidazione ed erogazione del finanziamento*” e per €584,06 sono riconosciute a titolo di provvigione all’Agente in Attività Finanziaria intervenuto per le attività di promozione e collocamento finalizzata all’erogazione del finanziamento.

In sede di replica, la ricorrente, in relazione alla ‘suddivisione’ delle spese di istruttoria tra quota percepita dalla Banca e quota percepita dall’agente, sottolinea che nel contratto non vi era alcuna traccia di tale ripartizione e dunque, la stessa, non essendo stata resa nota al Consumatore, non merita nemmeno trattazione in quanto priva di efficacia.

DIRITTO

La domanda attiene al riconoscimento del diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso degli oneri commissionali calcolati secondo il criterio *pro-rata temporis*.

Poiché il contratto è stato stipulato nel 2018, ad esso si continuava ad applicare l'articolo 125-sexies del TUB e le norme secondarie ad esso collegate vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti. L’art. 11-*octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni *bis*), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l’art 125-*sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della Legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spettò al consumatore il rimborso “*in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte*”.

Come è ormai ampiamente noto, la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della sopra richiamata disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha rilevato (Par. 9.5) che la sentenza c.d. Lexitor ha ispirato un numero cospicuo di pronunce dell’ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l’art. 125-*sexies*, comma 1, TUB in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell’art.16, paragrafo 1, della direttiva e l’art. 125-*sexies*, comma 1, t.u.b., a tale differenza non potesse ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, Collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).

Si è, dunque, escluso che l’interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell’art. 125-*sexies*, comma 1, TUB potesse tradursi in una interpretazione *contra legem*, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell’art. 125-*sexies*, comma 1, t.u.b., senza che a ciò potesse ostare neppure l’esigenza



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi *up-front*, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato”.

La Corte ha quindi affermato (Par 12.4) che *“Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia”*, statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto “Sostegni-bis”.

In particolare, si era chiarito che: *“il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”* e che *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

In sede di controdeduzioni l'intermediario osserva che le commissioni di cui si richiede il rimborso si riferiscono ad attività direttamente svolte e a provvigione riconosciute all'Agente. A tale proposito, il Collegio rileva che: (i) tale descrizione non risulta dal contratto di finanziamento; (ii) essendo l'importo, per orientamento condiviso dei Collegi, manifestamente abnorme (in quanto superiore alla soglia di €1.000,00), la commissione va considerata di natura recurring come peraltro recentemente stabilito (Collegio di Palermo, decisione n. 3091/24).

Per quanto sopra rilevato l'ammontare da riconoscere alla ricorrente è pari a €647.64.

PER QUESTI MOTIVI

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 647,64, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Decisione N. 6012 del 17 maggio 2024

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI